

Gli Statuti delle regioni

Art. 116 Cost.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale ⁽²⁾.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).

Il testo dell'art. 116, nella formulazione anteriore recitava: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".

Art. 123 Cost.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, **in armonia con la Costituzione**, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Questo articolo è stato sostituito dall'art. 3 L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Si riporta il testo previgente: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica".

Legge costituzionale del 31/01/2001 - N. 2

Art. 3 - (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";

c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Corte Costituzionale, 13/12/2005, n.445 *Ref. parziale?*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 3 l. reg. Liguria 24 dicembre 2004 n. 31, limitatamente alle parole "e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria". La norma, la quale prevede che le operazioni referendarie di cui all'art. 123 comma 3 cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdono efficacia qualora venga pronunciata l'illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l'illegittimità parziale e le parti dichiarate incostituzionali coincidono con l'oggetto della richiesta referendaria, contrasta con il disposto dell'art. 123 comma 3 cost., il cui tenore letterale rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti; pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell'ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché, sia nel caso di illegittimità totale che nel caso di illegittimità parziale, le operazioni del procedimento referendario compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. La dichiarazione di illegittimità deve, peraltro, essere limitata alle sole parole "e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria", che danno erroneamente per ammissibile l'ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria, mentre è esente da profili di illegittimità il riferimento, contenuto nello stesso comma 3 dell'art. 3 l. reg. n. 31 del 2004, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale solo di parte della deliberazione statutaria, dal momento che anch'essa determina la necessità che venga considerato inefficace il precedente procedimento di richiesta referendaria, in quanto concernente un testo statutario diverso da quello risultante dalla pronuncia di accoglimento del ricorso ex art. 123 cost.

Corte Costituzionale, 03/07/2002, (ud. 20/06/2002, dep. 03/07/2002), n.304

1. Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante "Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1", il quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni. Il Governo della Repubblica ne denuncia il contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Poiché si tratta del primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo risultante dalla revisione operata con la legge costituzionale n. 1 del 1999, occorre preliminarmente chiarire, ai fini della ammissibilità della questione, che il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore.

Ancor prima di scendere nell'esegesi delle singole proposizioni costituzionali, va detto che una soluzione diversa da quella appena indicata non potrebbe certo fondarsi su una esigenza di simmetria con il giudizio di legittimità sulle leggi regionali, che ormai, a seguito della revisione dell'art. 127 Cost., così come risultante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è successivo alla entrata in vigore della legge. Ragioni di coerenza sistematica inducono a negare che il valore della legge regionale - inteso nel senso convenzionale di trattamento giuridico (sia in tutto assimilabile a quello degli statuti regionali, la peculiarità dei quali si fa evidente se si considerano le diverse innovazioni che li hanno coinvolti. Il legislatore del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dell'atto, imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, sicché può dirsi che il procedimento di formazione richiami il modello che l'art. 138 della Costituzione delinea per le leggi di revisione costituzionale.

Complessivamente considerata, la disciplina posta dall'art. 123 è chiara nelle sue linee portanti e realizza un assetto normativo unitario e compatto, in cui ciascuna previsione è assistita da una propria ragione costituzionale, e tutte si legano tra loro in un vincolo di coerenza sistematica, che disvela il ponderato equilibrio delle scelte del legislatore costituzionale. Da un lato, le istanze autonomistiche sono state pienamente appagate con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, il principio di legalità costituzionale ha ricevuto una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente.

Ebbene, se si considera la essenziale posizione che, nell'art. 123 Cost., assume l'impugnazione governativa dinanzi alla Corte costituzionale e si tiene conto delle istanze alle quali tale posizione corrisponde, la tesi sostenuta dalla difesa regionale, secondo cui la modifica dell'art. 127 Cost. avrebbe comportato l'assimilazione del regime giuridico degli statuti a quello delle "ordinarie" leggi regionali, non può essere accolta. Pieno riconoscimento di autonomia statutaria e controllo preventivo di legittimità costituzionale rappresentavano, nel sistema della legge costituzionale n. 1 del 1999, un binomio inscindibile, che la successiva modificazione del trattamento delle leggi regionali non ha minimamente scalfito e che conserva la sua autonoma ragion d'essere anche dopo

l'ampia revisione del Titolo V della Parte II e la connessa modificazione del regime di impugnazione delle leggi regionali.

2. Il quadro sistematico poc'anzi tratteggiato non è contraddetto dall'esegesi delle disposizioni costituzionali coinvolte.

L'art. 123, secondo comma, della Costituzione dopo aver disciplinato il procedimento di formazione dello statuto regionale ed aver statuito che per tale peculiare legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo, dispone che "il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione". Il successivo comma prevede che lo statuto "è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale" e stabilisce che "lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

La parola pubblicazione, utilizzata nel terzo comma, indica un evento che è anteriore alla promulgazione dello statuto (e quindi anche alla pubblicazione cosiddetta necessaria che ne determina l'entrata in vigore) e che funge da momento iniziale per il decorso del termine per richiedere referendum. È a questo punto assai arduo immaginare, in assenza di una esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore costituzionale, che quella stessa parola "pubblicazione", che compare nel comma precedente e che ha, anch'essa, la funzione di scandire l'iniziale decorso di un termine (quello entro il quale il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali), abbia un significato totalmente disomogeneo e stia ad indicare non una pubblicazione a fini notiziali, ma la pubblicazione successiva alla promulgazione, la cui funzione, di per sé, non è quella di provocare l'apertura di termini, ma l'entrata in vigore degli atti normativi.

L'interpretazione testuale induce dunque a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale; conclusione non dissimile suggerisce l'architettura logica dell'art. 123 Cost. Le diverse disposizioni delle quali la disciplina degli statuti regionali si compone sono poste in una successione che corrisponde pienamente all'articolazione del controllo in due fasi procedimentali distinte ed autonome: il giudizio di legittimità e il referendum. Ad accogliere la tesi che il giudizio della Corte debba avvenire su deliberazioni statutarie già entrate in vigore, la sequenza procedimentale, che nell'art. 123 ha un andamento logicamente coerente, ne risulterebbe rovesciata: sarebbe infatti disciplinato prima, nel secondo comma, un controllo di legittimità temporalmente successivo, e quindi, nel terzo, una consultazione popolare avente ad oggetto quello stesso atto la cui validità potrebbe essere, in tutto o in parte, negata dalla Corte costituzionale. Proprio quest'ultima considerazione, insieme agli argomenti testuali e sistematici dei quali si è detto, rende ragione della simmetria tra la collocazione topografica delle disposizioni e la successione temporale delle attività in esse previste.

In conclusione, il ricorso proposto dal Governo prima che la deliberazione statutaria sia entrata in vigore, ma nei trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della deliberazione stessa sul bollettino ufficiale della Regione, è da ritenere ammissibile.

Corte Costituzionale, 28/12/2005, n.469

L'esplicita previsione, da parte dell'art. 123 cost., di uno speciale sistema di controllo preventivo sullo statuto regionale comporta che ad esso, una volta promulgato e pubblicato nel Bollettino ufficiale, non possa applicarsi anche il controllo successivo previsto per le altre leggi regionali dall'art. 127, comma 1, cost.; sono pertanto inammissibili, in quanto proposte dal governo in via successiva, le questioni di costituzionalità della l. reg. Emilia Romagna 31 marzo 2005 n. 13 e l. reg. Umbria 16 aprile 2005 n. 21, di approvazione dei rispettivi statuti regionali.

Contenuto

Formo di governo e forma di regione.

Corte Costituzionale, 15/06/2011, n.188

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 1, lett. j), l. reg. Puglia 28 gennaio 2005 n. 2. Premesso che l'art. 123 cost. prevede l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria, nel cui ambito rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, e che l'art. 24, comma 1, dello statuto pugliese indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che "Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri", la censurata disposizione della legge elettorale regionale, consentendo di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente fissato, determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto e viola quindi gli evocati parametri (sentt. n. 196 del 2003, 2, 272 del 2004, 3 del 2006, 188 del 2007, 4 del 2010, 45 del 2011).

Corte Costituzionale, 13/01/2004, (ud. 18/12/2003, dep. 13/01/2004), n.2

Peraltro, non può non notarsi che il sistema configurato nell'art. 33 del testo statutario appare invece caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del tutto analogo a quello disciplinato per il solo Presidente dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, salva la diversità che la preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali, ma alla "nomina" da parte del Consiglio regionale; questa diversità appare tuttavia essenzialmente formale se si considera che, ai sensi del secondo comma dell'art. 33, il Consiglio regionale procede "sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta" e che "la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale". Ciò porta a ritenere che il Consiglio regionale sia anche giuridicamente vincolato ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento.

Al tempo stesso, diversamente da quanto normalmente accade quando si conferisce un potere di nomina, per l'art. 33 nessun altro consigliere eletto può essere nominato Presidente o Vice Presidente: ciò conferma che ci si trova dinanzi ad un procedimento di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, solo mascherato da una sorta di obbligatoria "presa d'atto" da parte del Consiglio regionale.

Non a caso, al Presidente "nominato" restano alcuni degli speciali poteri attribuiti dalla Costituzione al Presidente eletto (nomina e revoca dei componenti della Giunta, scioglimento del Consiglio regionale se viene adottata una mozione di sfiducia nei suoi riguardi), mentre gli vengono sottratti i poteri di produrre lo scioglimento del Consiglio nei casi in cui si verifichi la sua "rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie" (per citare l'elencazione di cui al terzo comma dell'art. 126 della Costituzione).

In particolare, l'eliminazione del potere presidenziale di fare eventualmente venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza in carica dello stesso Consiglio regionale, riduce radicalmente i suoi poteri di indirizzo, laddove il Vice Presidente, ne può disporre ove subentri nella presidenza. Ad ulteriore rafforzamento di quest'ultima figura, che appare tutt'altro che marginale nel testo

statutario malgrado che non risulti fra gli organi regionali necessari di cui al primo comma dell'art. 121 della Costituzione, vi è inoltre da considerare che la "mozione sul programma di governo" (di cui al secondo comma dell'art. 33) è presentata al Consiglio regionale sia dal Presidente che dal Vice Presidente.

Se si aggiunge che nel sistema dello statuto calabrese deliberato dal Consiglio regionale il Presidente non può nemmeno porre autonomamente la questione di fiducia (così l'art. 34, comma 1, lettera f), dal momento che deve previamente conseguire il consenso della Giunta su questa iniziativa, ne emerge una figura politica dai poteri sostanzialmente ridotti rispetto a quelli attribuiti dalla Costituzione al Presidente "eletto a suffragio universale e diretto".

Sul punto può quindi concludersi che il sistema configurato dall'art. 33 della delibera legislativa concernente lo statuto calabrese consiste sostanzialmente nella elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, in violazione degli articoli 122, quinto comma, della Costituzione a causa dell'elezione diretta anche del Vice Presidente, e 126, terzo comma, della Costituzione, a causa della riduzione dei poteri del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto. Al tempo stesso, il primo comma dell'art. 33, prescrivendo analiticamente che "i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale", invade in modo palese l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 della Cost. alla "legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica"; potrebbe anche aggiungersi che comunque è inesistente nella legislazione vigente un principio fondamentale che ammetta una duplice candidatura "a suffragio universale e diretto".

Allo Statuto ampi spazi: ad esempio, allocazione della potestà regolamentare, scelta assessori.

La Costituzione novellata ha sparso semi.

Corte Costituzionale, 20/01/2006, n.12

È costituzionalmente illegittimo l'art. 46 comma 2 dello statuto della regione Abruzzo, il quale, riferendosi all'obbligo del presidente della Giunta di presentare il programma nella prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni, dispone che "Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia". La previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal presidente non è infatti in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla sua mancata approvazione non derivino conseguenze di tipo giuridico "certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario", non consentendo lo stesso tenore letterale dei commi 2 e 3 dell'art. 126 cost. l'equiparazione tra mancata approvazione iniziale del programma di governo e mozione di sfiducia, per la presentazione e l'approvazione della quale essendo previste precise modalità procedurali, che verrebbero eluse se un altro atto, non assistito dalle medesime garanzie, potesse produrre gli stessi effetti, e dovendosi escludere che tra presidente della Giunta e Consiglio regionale esista una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, sussistendo invece un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente

dichiarata sia dal presidente che dal Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione, di tal che qualora il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, essendo necessario rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale gravità, e, d'altronde, non sarebbe ammissibile che alla maggioranza assoluta richiesta dall'art. 126 comma 2 cost. si potesse sostituire una maggioranza semplice, quale quella resa possibile dall'impugnato art. 46 comma 2 dello statuto della regione Abruzzo.

Coerenza forma di governo-forma di regione

Contenuti necessari e ulteriori

Corte Costituzionale, 02/12/2004, n.372

Le disposizioni contenute negli statuti regionali, le quali non abbiano contenuto immediatamente precettivo, ma si limitino a fissare degli obiettivi o indirizzi generali della politica regionale, come ad esempio promuovere l'estensione del diritto di voto agli immigrati, non ledono le attribuzioni del legislatore nazionale; di conseguenza, è inammissibile, per carenza di lesività, il ricorso governativo avverso le suddette disposizioni.

Corte Costituzionale, 06/12/2004, n.378

È inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la q.l.c. dell'art. 9, comma 2, della delibera statutaria della regione Umbria, approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 12 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui stabilisce che la regione tutela forme di convivenza ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, in riferimento agli art. 2, 5, 29, 117, comma 2, lett. 1). e 123 cost.

Corte Costituzionale, 06/12/2004, n.379

Sono inammissibili le q.l.c., sollevate in riferimento agli art. 1, 48, 117 comma 2 lett. f) e p), 122 comma 1, e 121 comma 2, cost., dell'art. 2 comma 1 lett. f) della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1 luglio 2004 e in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la regione assicuri "nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti". Premesso che il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire, a tali enunciazioni, anche se inserite in un atto-fonte, non può tuttavia essere riconosciuta alcuna

efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto ed esplicando una funzione di natura culturale o anche politica; nè tali proclamazioni sono assimilabili alle norme programmatiche della Costituzione, alle quali va riconosciuta una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti; ne consegue che, non avendo la disposizione impugnata una funzione normativa, essa è priva di idoneità lesiva (C. cost. n. 40 del 1972, n. 829 del 1988, n. 196 del 2003, n. 2 del 2004).

Parte organizzativa: Statuto – Parte sostantiva: Legge regionale

Limiti

Corte Costituzionale, 03/07/2002, (ud. 20/06/2002, dep. 03/07/2002), n.304

La circostanza che la deliberazione impugnata sia stata adottata nella forma statutaria non vale a superare il vizio di legittimità dal quale essa è affetta. L'articolo 123 della Costituzione assoggetta attualmente la potestà statutaria regionale al solo limite dell'"armonia con la Costituzione" con formulazione meno stringente di quella precedente, che richiedeva anche l'armonia con le "leggi della Repubblica". Da ciò la difesa regionale ha tratto argomento per sostenere che il limite di legittimità degli statuti dovrebbe essere riferito ai valori di fondo che ispirano la Costituzione. L'armonia, si ragiona, esigerebbe solo che lo statuto non sia "orientato contro la Costituzione" e non ne pregiudichi i principi generali, ma non escluderebbe la possibilità di derogare a sue singole norme.

Neppure questo ordine di considerazioni può essere accolto. Il riferimento all'"armonia", lungi dal depotenziarla, rinsalda l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina costituzionale transitoria dell'art. 5, comma 2, lettera b), tranne che essa sia "in armonia" con la Costituzione.